

LEGGE CAPITALI

Lo scorrimento

Se il nuovo board - eletto con la seconda votazione - non è conforme ai requisiti di indipendenza e alle regole di

parità di genere, occorre optare per lo scorrimento. Facendo salire, tra gli eletti, chi ha le qualità personali necessarie per una regolare composizione del Cda

Liste cda/2

L'ordine degli eletti è vincolato ai risultati della seconda votazione

L'ulteriore consultazione è dovuta se la lista del board uscente ottiene la maggioranza
Chi ha votato per la minoranza resta escluso

Pagina a cura di
Angelo Busani

Gia si è osservato che, se la lista del Cda uscente risulta essere quella che - al netto di altre liste presentate - consegue il maggior numero di voti, l'assemblea deve procedere a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato elencato nella lista del Cda uscente.

All'esito di questa seconda votazione, i candidati vengono dunque ordinati in base al numero di preferenze ottenute da ciascuno di essi, dal più votato al meno votato.

Risultano, quindi, eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in relazione ai seggi da assegnare nel nuovo board. In caso di parità di voti tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i candidati stessi sono

stati elencati nella lista del Cda uscente.

Pertanto, qualora la lista del Cda uscente risulti prima classificata tra quelle presentate all'assemblea dei soci, la selezione degli eletti spettanti a questa lista avviene con questa seconda votazione, effettuata candidato per candidato, la quale consente di fissare un ordine di elezione in base al numero delle preferenze ricevute dal singolo candidato e non in base alla posizione del candidato nell'elenco contenuto nella lista di cui fa parte.

Si tratta evidentemente di un meccanismo finalizzato a superare le criticità che deriverebbero dalla combinazione tra il sistema del voto di lista e il fatto che vengano messe ai voti liste "bloccate", vale a dire la criticità conseguente al fatto che i soci sarebbero chiamati a votare la lista da essi preferita nel suo

complesso, senza poter esprimere una preferenza individuale sul singolo candidato (con la conseguenza che risulterebbero eletti - a seconda dei voti conseguiti dalla lista - i candidati che abbiano le posizioni più elevate nell'ambito della lista in cui sono elencati).

L'espressione del voto sul singolo candidato (dopo aver espresso il voto sulle liste) consente invece un giudizio dei soci sulla figura di ogni persona elencata nella lista vittoriosa e consente di scegliere i candidati maggiormente graditi nell'ambito della lista più votata.

Le criticità interpretative

Questa regola del secondo voto sul singolo candidato, quando è la lista del Cda a vincere le elezioni, pone però una serie di notevoli problemi interpretativi che non sono risolti dal legislatore.

La prima questione che si pone è se, alla votazione individuale, possa partecipare solo chi abbia già votato per la lista del Cda o possano votare indistintamente tutti i soci che partecipano

all'assemblea.

Il tenore letterale della normativa in questione, esprimendosi nel senso che l'assemblea procede a un'ulteriore votazione, sembrerebbe, a prima vista, indicare che la legittimazione a esprimere il voto individuale spetta a tutti i soci.

In effetti, questa pare essere un'interpretazione non convincente: infatti, se si permettesse ai soci che hanno votato per una lista di minoranza, di partecipare al voto sui singoli candidati elencati nella lista vittoriosa proposta dal Cda uscente, si avrebbe, di fatto, una situazione di duplicazione del voto di costoro, in quanto essi inciderebbero sui nominativi di chi viene eletto essendo stati elencati nella lista di maggioranza.

Sembra quindi più plausibile interpretare la normativa in questione nel senso di ritenere legittimati a partecipare alla seconda votazione solo i soci che, nella prima votazione, abbiano votato per la lista del Cda uscente.

Un altro tema, sempre connesso all'individuazio-

ne dei soggetti legittimati a partecipare alla seconda votazione sui singoli candidati elencati nella lista presentata dal Cda uscente, la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti, è se possano prendervi parte coloro che, nella prima votazione, si siano astenuti o non vi abbiano partecipato.

Anche in questo caso appare preferibile la tesi che costoro non possano partecipare a questo secondo voto per la stessa ragione, appena illustrata, in base alla quale non possono farlo coloro che abbiano votato per una lista di minoranza.

In sostanza, anche in questo caso si conclude che il secondo voto sui candidati presentati nella lista del Cda uscente altro non è che un meccanismo di espressione delle preferenze riservato solo a coloro che hanno votato la lista predetta, in modo da stabilire il nominativo dei candidati che vengono eletti nell'ambito di tutti quelli che sono stati elencati nella lista stessa. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correttivi per indipendenti e parità di genere

Regole di composizione

Nello statuto meccanismi di scorrimento

Aldilà dei meccanismi di voto, la composizione del nuovo board deve comunque rispettare le norme dettate in tema di presenza di un certo numero di consiglieri indipendenti e quelle in tema di equili-

brio fra i generi.

Al riguardo, è inevitabile concludere non solo che di queste regole debba essere tenuto conto in sede di predisposizione della lista del Cda uscente ma anche e soprattutto che queste regole debbano essere applicate a valle della seconda votazione che si svolge in assemblea (quella sui singoli candidati, quando la lista del Cda uscente abbia con-

seguito lo status di lista di maggioranza).

Vale a dire che, se da questa votazione fuoriesca una composizione del nuovo board non rispettosa del possesso dei requisiti di indipendenza da parte del prescritto numero di neo-nominati suoi componenti o delle regole in tema di parità di genere, occorrerà far ricorso a correttivi (da inserire oppor-

tunamente nello statuto dell'emittente). Fra essi c'è la previsione di un meccanismo di scorrimento, all'interno della lista dei candidati eletti, finalizzato a far "salire", tra gli eletti, le persone le cui qualità personali sono indispensabili per la legittima formazione del nuovo organo amministrativo (con conseguente "discesa", tra i non eletti, di coloro che -

posizionati in coda alla lista degli eletti - sarebbero stati membri del nuovo board se non fosse stato necessario ricorrere al meccanismo di scorrimento).

In altre parole, l'elezione dei candidati elencati nella lista del Cda uscente in base alle preferenze ricevute è una regola che non può non combinarsi con il rispetto dei requisiti qualitativi richiesti per la composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA